



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori ASCIUTTI, PITTONI, VITA, BARELLI,  
RUSCONI, BEVILACQUA, CERUTI, DE ECCHER, Vittoria FRANCO,  
DE FEO, Mariapia GARAVAGLIA, FIRRARELLO, MARCUCCI,  
POLI BORTONE, Anna Maria SERAFINI, Giancarlo SERAFINI, VERONESI,  
VALDITARA e ZAVOLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 2009**

Valorizzazione del sistema dell’alta formazione e specializzazione  
artistica e musicale

ONOREVOLI SENATORI. - L'esigenza di dare piena e completa attuazione alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle accademie e dei conservatori, è divenuta ormai improcrastinabile. Numerosi sono infatti i problemi rilevati sul piano applicativo e, in assenza dei previsti regolamenti attuativi, si impone un intervento a livello legislativo che regoli una volta per tutte la materia, assicurando certezza e dignità al comparto. In primo luogo, occorre equiparare i diritti e gli interessi degli studenti italiani a quelli dei loro colleghi europei, procedendo al riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle accademie e dai conservatori italiani, anche in vista del termine del cosiddetto «processo di Bologna», che si concluderà nel 2010 con la messa a regime di un sistema di titoli accademici comparabili.

Com'è noto, il processo di Bologna è un processo di riforma a carattere europeo che si propone di realizzare entro il 2010 uno Spazio europeo dell'istruzione superiore; un processo la cui peculiarità è data dalla partecipazione di quarantasei Paesi europei con il sostegno di alcune organizzazioni internazionali.

In buona sostanza, esso rappresenta un grande sforzo di convergenza dei sistemi universitari dei Paesi partecipanti che sta coinvolgendo direttamente tutte le istituzioni europee e le loro componenti. L'obiettivo perseguito è che nel 2010 i sistemi di istruzione superiore dei Paesi europei e le singole istituzioni siano organizzati in maniera tale da garantire:

a) la trasparenza e la leggibilità dei percorsi formativi e dei titoli di studio;

b) la possibilità concreta per studenti e laureati di proseguire agevolmente gli studi

o trovare un'occupazione in un altro Paese europeo;

c) una maggiore capacità di attrazione dell'istruzione superiore europea nei confronti di cittadini di Paesi extra europei;

d) l'offerta di un'ampia base di conoscenze di alta qualità per assicurare lo sviluppo economico e sociale dell'Europa.

A tal proposito è opportuno rammentare che già nel 2006 la competente Commissione di Bruxelles ha accolto la petizione avverso i ritardi nel dare completa esecuzione alla citata legge n. 508 del 1999, con particolare riferimento al riconoscimento dei titoli di studio rilasciati da accademie e conservatori, e che il Presidente della commissione per le petizioni, Marcin Libicki, ha sollecitato al riguardo le competenti autorità italiane scrivendo tra l'altro: «In effetti, dall'istruttoria e dall'esame in commissione del parere rilasciato dalla commissione esecutiva nella riunione del 3 maggio 2006, è emerso che la lacuna sussiste per la mancanza del regolamento d'esecuzione della predetta normativa. Tale inerzia del legislatore italiano è suscettibile di provocare una discriminazione di trattamento incompatibile con la libertà di circolazione dei lavoratori, stabilita dagli articoli 39 e 55, del Trattato sull'Unione europea, anche nei confronti di cittadini di altri Paesi membri che effettuino i loro studi nei conservatori italiani o, successivamente al riconoscimento accademico in Italia, intendano svolgere l'attività all'estero» (in riferimento alle petizioni nn. 338 e 410 del 2005).

Il Parlamento europeo, inoltre, al punto 35 della risoluzione sullo Statuto sociale degli artisti n. 2006/2249 del 7 giugno 2007 «invita la Commissione ad incoraggiare e favorire la mobilità degli studenti europei delle

discipline artistiche, attraverso l'intensificazione dei programmi di scambio fra gli studenti dei conservatori e delle scuole artistiche nazionali sia su scala europea che su scala extra-europea».

Sarebbe altresì necessario affrontare il problema dello *status* giuridico del personale di dette istituzioni in rapporto con il personale universitario, atteso che la legge di riforma n. 508 del 1999 si era posta il fine di applicare alle istituzioni di alta cultura artistiche e musicali il dettato costituzionale di cui all'articolo 33 senza però sciogliere tale nodo cruciale. Successivamente, il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, apportando modifiche all'articolo 4 della legge n. 508 del 1999, ha equiparato con effetto immediato il titolo di studio rilasciato dalle istituzioni in questione alla laurea universitaria di primo livello, nonché ha provveduto ad affidare ai conservatori di musica la possibilità di perfezionare e attivare i corsi con valore abilitante per l'insegnamento di discipline musicali nelle scuole secondarie. Visto che i docenti rilasciano ormai titoli di pari grado rispetto a quelli rilasciati dalle università, occorrerebbe quindi completare il quadro istituzionale e funzionale delle accademie e dei conservatori con il riconoscimento dello *status* giuridico ed economico del personale docente, con il riconoscimento dei ruoli dirigenziali e con la identificazione delle funzioni di rappresentanza in coerenza con il parallelo sistema universitario. Una volta completata la procedura relativa allo *status* giuridico ed economico, bisognerebbe altresì assicurare la confluenza nel sistema universitario, fatte salve le specificità del percorso artistico e musicale.

A tal fine, era stata già predisposta un'analoga iniziativa legislativa (vedi atto Senato n. 1451 di questa legislatura), il cui articolo 2 era esattamente volto a risolvere detta problematica. L'attuale congiuntura di crisi economica, tuttavia, rende assai impervio il cammino di tale proposta, stante la difficoltà

di assicurare un'adeguata copertura finanziaria. Si ritiene dunque opportuno sottoporre al Senato una nuova proposta, priva del summenzionato articolo 2, volta a dare quanto meno immediata soluzione alle problematiche che non comportano spesa a carico del bilancio dello Stato.

Sono stati invece mantenuti i successivi due articoli del citato disegno di legge n. 1451, volti rispettivamente ad istituire legislativamente un organo consultivo di rappresentanza degli studenti dell'alta formazione artistica e musicale e a consacrare accademie e conservatori quali sedi primarie della formazione del personale docente delle discipline artistiche e musicali, nelle scuole di ogni ordine e grado. Si è ritenuto altresì di introdurre un nuovo articolo (l'articolo 4), al fine di abolire l'incompatibilità d'iscrizione contemporanea a un corso di laurea e ad un istituto musicale superiore. Tale incompatibilità è infatti un'anomalia italiana, cui il presente disegno di legge intende porre rimedio.

Si illustra infine il contenuto dei singoli articoli della proposta:

Articolo 1. - Comma 1. Negli ultimi vent'anni tutti i Paesi progrediti hanno rivisto e riformulato il percorso formativo degli studi artistici, riordinandolo dai primi gradi di studio sino al raggiungimento di un titolo finale equipollente alla laurea. In tal senso si sono regolati tutti i Paesi europei ad eccezione dell'Italia che, definito per antonomasia il Paese delle arti, a tutt'oggi non ha ancora ultimato il relativo processo di riforma; e ciò, nonostante che detto processo, iniziato alla fine degli anni Settanta, si sia concluso con una buona legge di riforma (legge 21 dicembre 1999, n. 508), approvata all'unanimità dal Parlamento. Legge purtroppo a tutt'oggi non ancora attuata in tutte le sue parti.

Il presente articolo pertanto va a sanare una improvvida latitanza che, a fronte di un percorso di studi nettamente superiore a quello di altre Nazioni, per contenuti e capa-

cià intrinseche del personale docente, nella pratica non rilascia ancora alcun titolo spendibile. Una situazione del genere pone in stato di inferiorità i nostri studenti di fronte ai loro colleghi stranieri che, dopo aver conseguito una laurea nel proprio Paese vengono a proseguire i loro studi in Italia, dove non esiste ancora riconoscimento dei titoli previsti dal nuovo sistema europeo, ma dove essi possono acquisire quel bagaglio culturale artistico che rimane prerogativa italiana.

Sempre al comma 1, viene individuata inoltre la necessaria equipollenza con le lauree dell'area umanistica per rendere il titolo spendibile secondo quanto previsto dalla legge n. 508 del 1999 (articolo 2, comma 5); si fa presente che, rispetto per esempio alle lauree in Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (DAMS), i percorsi di studio delle accademie e dei conservatori comprendono una serie di discipline di base umanistiche, con esami specifici, e soprattutto non esiste paragone possibile tra i normali corsi di laurea dell'area umanistica con il percorso formativo propriamente legato alle competenze del mondo dell'arte (pittura, scultura, scenografia, strumenti, composizione, direzione d'orchestra, eccetera), caratterizzato da un carico di studi che prevede una serie di esami fortemente specifici e già professionalizzanti (per esempio il diploma di violino dà titolo di accesso alle selezioni concorsuali a posti di professore d'orchestra). Inoltre, i diplomi di accademie e di conservatori sono già riconosciuti equipollenti alle lauree come titolo di accesso ai corsi di specializzazione all'insegnamento (si vedano, ad esempio, gli statuti dei corsi della Scuola di specializzazione all'insegnamento secondario - SISS e dei corsi di Didattica).

Comma 2. S'intende porre finalmente in ordinamento i corsi di primo e secondo livello sin qui sperimentali e con questo sanare il *gap* negativo degli attestati rilasciati ai nostri studenti rispetto ai titoli rilasciati dagli altri Paesi. Con ciò si ripristina una parità dell'Italia con il percorso formativo artistico, al più alto livello, previsto nel resto del mondo.

Comma 3. Questo comma rappresenta un atto dovuto verso quegli studenti italiani che hanno frequentato corsi molto più impegnativi dal punto di vista della serietà e dello zelo didattico, nonché dell'esborso economico. Corsi, del resto, validati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stesso, ma al momento non spendibili in quanto qualificati come sperimentali.

Articolo 2. - Sempre nello spirito e nei principi richiamati nella legge di riforma n. 508 del 1999 viene istituito il Consiglio nazionale degli studenti delle accademie e dei conservatori (CNSAC), organo consultivo di rappresentanza degli studenti di accademie e conservatori ed utile al dibattito ed alla partecipazione attiva e consapevole degli studenti alla gestione delle relative istituzioni.

Articolo 3. - Esso riprende il principio già contenuto nella legge 28 marzo 2003, n. 53, d'iniziativa del ministro Moratti, che si ritiene opportuno ribadire in un periodo di profondi cambiamenti dei percorsi scolari e formativi.

Articolo 4. - Come si è detto, tale articolo ribadisce l'anomalia italiana costituita dall'incompatibilità d'iscrizione contemporanea a un corso di laurea e ad un istituto musicale superiore.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Validità dei titoli)*

1. I diplomi di primo e di secondo livello rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale di danza, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati sono equipollenti alle lauree triennali e magistrali dell'area umanistica ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni di cui al comma 1 concludono la procedura di messa ad ordinamento di tutti i corsi accademici di primo e secondo livello.

3. I titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi validati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle istituzioni di cui al comma 1, entro la data di cui al comma 2, sono equipollenti ai diplomi di primo e di secondo livello di cui al comma 1.

## Art. 2.

*(Istituzione del CNSAC)*

1. È istituito il Consiglio nazionale degli studenti delle accademie e dei conservatori (CNSAC), organo consultivo di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi attivati nelle istituzioni di cui all'articolo 1.

## 2. Il CNSAC:

*a)* formula pareri e proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sui:

1) progetti di riordino del sistema formativo predisposti dal Ministro;

2) decreti ministeriali con i quali sono definiti i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici dei corsi di studio, nonché le modalità e gli strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti;

3) criteri per l'assegnazione e l'utilizzazione del fondo di finanziamento ordinario e della sua quota di riparto per le istituzioni di cui all'articolo 1;

*b)* elegge nel proprio seno i rappresentanti degli studenti nel Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

*c)* può formulare proposte e può essere sentito dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca su altre materie di interesse generale per le istituzioni di cui all'articolo 1;

*d)* presenta al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro un anno dall'insediamento, una relazione sulla condizione studentesca nell'ambito delle istituzioni di cui all'articolo 1;

*e)* può rivolgere quesiti al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca circa fatti o eventi di rilevanza nazionale riguardanti la didattica e la condizione studentesca, cui è data risposta entro sessanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:

*a)* la composizione del CNSAC, prevedendo che:

1) il numero dei componenti non superi le venti unità;

2) la rappresentanza degli studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1 sia proporzionale al numero degli iscritti alle istituzioni medesime;

b) le modalità di nomina e di elezione dei componenti del CNSAC;

c) il funzionamento del CNSAC.

4. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNSAC, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto da diciotto componenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello delle istituzioni di cui all'articolo 1. I componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, durano in carica due anni e sono rieleggibili non oltre due mandati consecutivi. Il CNSAC elegge nel proprio seno il presidente e tre membri che compongono l'ufficio di presidenza.

5. La composizione del CNSAC, in sede di prima applicazione, è come di seguito determinata, a seguito di elezioni da regolamentare con apposito decreto ministeriale, su base nazionale:

a) cinque rappresentanti degli studenti dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

b) cinque rappresentanti degli studenti delle Accademie di belle arti;

c) due rappresentanti degli studenti degli Istituti superiori per le industrie artistiche;

d) due rappresentanti degli studenti dell'Accademia nazionale di arte drammatica;

e) due rappresentanti degli studenti dell'Accademia nazionale di danza;

f) due rappresentanti degli studenti delle Accademie di belle arti.

6. Per la partecipazione al CNSAC non sono previsti compensi o rimborsi spese. Alle attività di cui al presente articolo si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per

il bilancio dello Stato, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

Art. 3.

*(Formazione dei docenti)*

1. Le accademie e i conservatori sono sedi primarie della formazione del personale docente, rispettivamente di discipline artistiche e musicali, nelle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 4.

*(Iscrizione contemporanea agli istituti superiori musicali ed a un corso di laurea)*

1. È consentita l'iscrizione contemporanea agli istituti superiori musicali ed a un corso di laurea.